



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E ONERE DI ALLEGAZIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta in composizione monocratica - Sezione 11°, Sentenza n. 1177 del 04/03/2026, dep. il 16/3/2026

Composizione

Rel. Manzi.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE.

Procedimento civile - Eccezione - In genere - Proposizione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria - Sufficienza - Mero richiamo al decorso del tempo - Proposizione implicita di un'eccezione - Configurabilità - Esclusione.

Massima

La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una pretesa di controparte (nella specie, tesa ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un credito tributario), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nel generico richiamo al decorso del tempo, essendo necessario, invece, allegare la normativa di riferimento e produrre idonea documentazione di supporto.

Rif. normativi

Art. 2934 cc.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 1°, Sentenza n. 11412 del 1998 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sezione 1°, Sentenza n. 15346 del 2016 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.